

COMUNE DI
RICCIONE



A
Dirigenti

p.c. al Sindaco
e
all'Assessore delle Risorse Umane
LORO SEDE

Riccione, 19/12/2014 Prot. n. 52009

OGGETTO: D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - Applicazione nuovo art. 53, comma 16-ter.

La normativa indicata in oggetto testualmente recita:

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”

(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012).

La ratio della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare, infatti, che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

In coerenza con la sopra indicata normativa ed in ossequio alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione - approvato con deliberazione della Civit n. 72 in data 11 settembre 2013 - nonché nel Piano Comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione – (Tav. VIII – ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO) - approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 30.01.2014 - con la presente si impartiscono ai Dirigenti perché ne diano diffusione anche ai Responsabili dei servizi e dei procedimenti, le seguenti indicazioni:

1. A cura del Dirigente, Responsabile del servizio Gestione risorse umane, nei contratti di assunzione del personale, a qualunque titolo (compresi ad esempio i contratti di conferimento di incarichi di collaborazione), deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. A cura dei Dirigenti e dei Responsabili di procedimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata e /o in economia, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. In particolare deve essere inserita la seguente clausola: “Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il contraente deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti



per il triennio successivo alla cessazione del rapporto". Lo stesso Dirigente, Responsabile di settore o di procedimento competente verificherà altresì tale adempimento prima della stipula del contratto e nel provvedimento preordinato alla stipula del contratto darà atto degli avvenuti accertamenti dei presupposti richiesti dalla norma di cui sopra;

3. Parimenti, negli atti di affidamento e/o nei contratti deve essere inserita la seguente apposita dicitura: "Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165 del 2001, l'aggiudicatario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto";

4. I Responsabili di settore, i componenti delle Commissioni di gara, i Responsabili di procedimento, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerge la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

5. Nel caso venga accertata la violazione da parte di ex dipendenti dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, il Responsabile competente ha l'obbligo di darne immediata notizia all'autorità giudiziaria e di attivare le procedure per ottenere il risarcimento del danno subito dall'Ente proponendo alla Giunta la costituzione in giudizio;

Si precisa inoltre che:

- le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 non si applicano ai contratti **già sottoscritti alla data di entrata in vigore della L. 190/2012 (ovvero giorno 28 novembre 2012)**;
- i contratti stipulati successivamente a tale data e relativi ad affidamenti ancora in essere devono essere adeguati alla novella normativa attraverso sottoscrizione della controparte di clausola integrativa di cui al punto 3 del contratto originario; devono parimenti essere adeguati i contratti di cui al punto 1 relativi all'assunzione di personale a qualunque titolo e/o conferimento incarichi ancora in essere;
- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli;
- è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di incarichi previsti dal D.Lgs. 165/2001, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano dalla data di cessazione dell'incarico.

Si confida nel tempestivo adeguamento alle disposizioni impartite con la presente. I

I Dirigenti sono incaricati di controllare l'esatto adempimento della presente direttiva e di riferire alla Scrivente, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, l'esito e le modalità del controllo.

Si dispone che la presente direttiva, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Dott.ssa Giuseppina Massara